

Pace del Mela, 23/11/2022

All'Assessore del territorio e dell'ambiente della Regione
Siciliana

assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it

Al Dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente
dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione
Siciliana

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale
"Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica" proposto da
Duferco Sviluppo S.p.A. nel comune di Pace del Mela (ME) - codice
procedura n. 264 - Codice Progetto: ME65 IPPC5

Egregio Assessore, Egregio Dirigente,
con la presente si vuole rappresentare alle SS. VV. la
preoccupazione della comunità locale della valle del Mela riguardo
alla paventata autorizzazione dell'impianto in oggetto¹, il cui

¹ Si veda ad esempio il dibattito sviluppatosi sui social network:

www.facebook.com/cittadiniValledelMela/posts/pfbid0thrYossutj566X9jn3hqkYiRUXQ28Ek6mnGh5aYgC5VWi24vLQzzieCMHiwnGXwPI

impatto ambientale, per quanto inferiore rispetto a quello delle maggiori industrie già presenti nella Valle del Mela, comporterebbe comunque un **aggravio del carico emissivo complessivo**.

A tal riguardo si ricorda che Pace del Mela fa parte dell' **Area ad Elevato Rischio di crisi Ambientale del Comprensorio del Mela**, istituita con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 50/Gab del 4.9.2002, e che il sito dell'impianto in oggetto ricade nel S.I.N. "**sito di bonifica di interesse nazionale di Area industriale di Milazzo**".

Nella valle del Mela sono infatti riconosciuti elevati livelli di inquinamento che determinano un **grave pericolo socio-sanitario**, come si evince dal contenuto del sopra citato decreto assessoriale e dell'art. 252 del Codice ambientale.

Del resto vari studi epidemiologici hanno evidenziato, anche di recente, numerose e preoccupanti criticità sanitarie riconducibili verosimilmente al forte inquinamento industriale presente nell'area (si pensi ad esempio che, in riferimento ai nati con malformazioni congenite, l'ultimo rapporto S.E.N.T.I.E.R.I. condotto dall'Istituto Superiore di Sanità e pubblicato nel 2019 riporta nella valle del Mela il dato peggiore d'Italia: un eccesso dell'89% rispetto all'atteso).

In tale contesto sarebbe grave l'autorizzazione di un ulteriore impianto inquinante come quello in oggetto, che rientra tra le industrie insalubri di I classe ai sensi del DM Sanità 5/09/1994, senza un'approfondita istruttoria capace di **escludere oltre ogni ragionevole dubbio pericoli per la salute dei cittadini**. A tal riguardo si rammenta la Sentenza del Consiglio di Stato 20 gennaio 2015, n. 163, secondo cui *“dal fondamentale diritto alla salute di cui all'articolo 32 Cost. [deve] discendere un'azione amministrativa che determini il rilascio dell'A.I.A. solo in condizioni che ab origine rigorosamente si accertino come prive di qualsivoglia pericolo per la salute umana, ovvero non ulteriormente peggiorabili per effetto dell'impianto progettato.”*

Tale accertamento non è stato condotto nella procedura, anche perchè non è stata effettuata la valutazione, prevista dall'art. 271, comma 5, del Codice ambientale, dell'**impatto cumulativo** delle emissioni dell'impianto proposto con *“il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti”* nel comprensorio. Tra l'altro tale valutazione era stata richiesta anche in alcune osservazioni del pubblico, che evidenziavano quanto segue:

“l'art. 271, comma 5, del D.lgs. 152/2006 prevede che per il rilascio dell'autorizzazione anche di nuovi impianti è necessaria un'istruttoria che valuti, tra l'altro, “il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata”. In altre parole è necessario valutare, oltre

allo stato della qualità dell'aria, anche l'effetto cumulativo dell'impianto in oggetto con le emissioni prevedibili degli altri impianti e le altre fonti già presenti nella zona interessata. Nella documentazione del proponente le emissioni degli altri impianti e delle altre fonti presenti nella zona non vengono affatto considerate ... In ogni caso nella documentazione del proponente non si fa alcuna considerazione dei livelli di ozono registrati nell'area in questione. I possibili impatti sui già critici livelli di ozono rappresentano la principale problematica dell'impianto in questione, in quanto gli ossidi di azoto, di cui in progetto è prevista un'emissione tutt'altro che trascurabile (fino a 7,8 Kg/h), figurano tra i principali precursori dell'ozono, sostanza che, in concentrazioni elevate, è molto pericolosa per la salute umana....A riprova di ciò, si evidenzia che il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria evidenzia la necessità di una riduzione delle emissioni industriali di NOx in quanto di recente sono stati registrati nella valle del Mela superamenti del valore obiettivo per l'ozono per la protezione della salute umana in numero superiore a quanto previsto dal D.lgs. 155/2010 Per le motivazioni di cui sopra, appare palese la necessità che prima del rilascio dell'AIA venga effettuato uno studio modellistico che, considerando gli effetti cumulativi con le altre fonti inquinanti presenti nell'area, stimi gli impatti cumulativi dell'impianto in questione con gli altri impianti e fonti esistenti, includendo anche gli effetti prevedibili sui livelli di ozono".

Tuttavia tali osservazioni non sono state accolte, con la motivazione, riportata nel parere CTS, secondo cui "le ore di

funzionamento previste per l'impianto peaker in oggetto sono pari a 1.300 ore/anno, per un'emissione di ossidi di azoto in atmosfera dichiarata dal gestore pari a 10 t/anno, quantità molto limitata rispetto alle emissioni prodotte complessivamente dai grandi impianti industriali presenti nel Comprensorio del Mela".

In realtà il presupposto delle 10 t/anno appare erroneo ed in contrasto con le stesse prescrizioni previste nel parere CTS. Infatti tale parere prevede per gli ossidi di azoto il valore limite, in termini di flusso di massa, di 7,8 kg/h, specificando che *"per la verifica di conformità ai VLE delle emissioni sottoposte a monitoraggio in continuo si dovrà fare riferimento al valore medio giornaliero delle misurazioni in continuo in un periodo di 24 ore"*. Ciò significa che tale VLE si considererà rispettato se nell'arco delle 24 h il flusso di massa medio sarà di 7,8 Kg/h, che corrispondono a 187,2 Kg/die, anche se ogni giorno l'impianto dovesse entrare in funzione solo per alcune ore (o frazioni di ore). In altre parole l'impianto sarebbe autorizzato comunque ad emettere 187,2 Kg/die di NO_x, che in un anno fanno circa **68 t**, a prescindere dalle effettive ore (o frazioni di ore) di funzionamento dell'impianto, su cui peraltro il parere CTS non prevede alcun limite (le presunte 1.300 h rappresentano solo una stima, non vincolante, avanzata dal gestore senza specificarne le modalità di calcolo).

Per di più il suddetto VLE esclude espressamente i periodi di avvio ed arresto dell'impianto, per i quali il gestore stesso ha stimato l'emissione aggiuntiva di 6,21 kg di ossidi di azoto ad evento.

Trattandosi di un impianto "peaker", il cui funzionamento prevede cicli di riavvio ed arresto estremamente frequenti, il carico emissivo complessivo potrebbe senz'altro essere ben più elevato di 68 t/anno. Basterebbe infatti che l'impianto venisse riavviato e fermato ciclicamente ogni mezz'ora per produrre l'emissione aggiuntiva di 12,42 Kg/h di ossidi di azoto, che in un anno farebbero circa **109 t**, le quali, sommate alle 68 t di cui sopra, arriverebbero a **177 t/anno**: un quantitativo ben più elevato delle 10 t/a considerate (ma non prescritte) nel parere.

In ogni caso, a prescindere dalla erroneità del presupposto delle 10 t annue, la motivazione riportata nel parere non giustifica affatto la mancata applicazione dell'art. 271, comma 5, del codice, in quanto **tale norma prevede in ogni caso la valutazione degli impatti cumulativi con le altre fonti inquinanti, a prescindere dal quantitativo emesso dal singolo impianto**. Infatti se così non fosse in una determinata area potrebbero essere autorizzati all'infinito molteplici impianti erroneamente considerati "innocui" se valutati singolarmente, ma che nel complesso potrebbero produrre effetti disastrosi sulla qualità dell'aria.

Pertanto è evidente che l'impianto in questione non possa essere autorizzato senza una **preventiva valutazione dei suoi potenziali impatti cumulativi** con le emissioni già autorizzate degli altri impianti del comprensorio del Mela, anche e soprattutto in riferimento ai **livelli di ozono**.

Tale valutazione non potrebbe essere condotta considerando solo i dati sulla qualità dell'aria registrati in determinate annualità nelle stazioni di monitoraggio della zona, in quanto:

- 1) come evidenziato dall'Istituto Superiore di Sanità con nota prot.AOO-ISS 05/05/2020 0016120 le stazioni di monitoraggio presenti nella valle del Mela *“sono un riferimento solo per le celle di appartenenza”* e quindi non sono rappresentative di tutto il territorio comprensoriale²;
- 2) fino al 2021 la gran parte di tali stazioni erano gestite da A2A e i dati non erano validati da un ente pubblico;
- 3) le sentenze del TAR di Palermo con cui sono state annullate alcune misure del Piano regionale di tutela della qualità dell'aria (Sent. 1620/2020 et al.) evidenziano *“la non conformità della rete di rilevamento”* regionale; in particolare *“le stazioni di misurazione non sono conformi alle previsioni di legge, né come numero minimo né come inquinanti rilevati”*, soprattutto in *“riferimento alle fonti puntuali di emissione (cioè gli impianti*

² La nota ISS in questione viene citata a pag. 6 del documento di A2A scaricabile al seguente link: <https://va.mite.gov.it/File/Documento/460652>

industriali)”: tant’è vero che, nonostante il D.Lgs.155/2010 prescriva un numero minimo di “*stazioni di misurazione industriali*”, “*sulla base della ricognizione e valutazione critica delle postazioni esistenti sul territorio regionale non è possibile individuarne alcuna*”;

4) nello specifico l’unica centralina della zona gestita da ARPA Sicilia in cui viene monitorato l’ozono è la “Termica” sita nel Comune di Milazzo, mentre tale parametro non viene monitorato nella centralina di C.da Gabbia nel comune di Pace del Mela;

5) gli inquinanti registrati in determinati periodi di tempo spesso non sono rappresentativi delle emissioni autorizzate degli impianti della zona; ad esempio la vicina Centrale A2A di San Filippo del Mela nel biennio 2018/2019 ha emesso solo un decimo degli NOx che è autorizzata ad emettere: basarsi solo sui rilevamenti di tali annualità potrebbe quindi essere fuorviante, in quanto non è affatto remota la possibilità che nel prossimo futuro le emissioni possano nuovamente avvicinarsi ai massimi livelli autorizzati, specie in considerazione del recente D.L. 14/2022, che all’art. 5bis, comma 2, prevede la “*massimizzazione dell’impiego*” delle centrali termoelettriche come quella di San Filippo del Mela.

L’inadeguatezza della rete di monitoraggio implica la **necessità di uno studio modellistico** che, a partire dalle emissioni autorizzate (o da autorizzare) sia dell’impianto in questione che degli altri già presenti, calcoli gli effetti cumulativi che si produrrebbero nel

territorio sui vari parametri di qualità dell'aria, tra cui i livelli di ozono troposferico.

Pertanto si chiede di disporre, prima del rilascio dell'AIA, una effettiva valutazione dell'impatto cumulativo dell'impianto in questione, sulla base di uno studio modellistico che consideri anche gli effetti sui livelli di ozono.

Distinti saluti

Davide Fidone, n.q. di Presidente del Comitato dei cittadini contro l'inquinamento nella valle del Mela

Egidio Maio, n.q. di Coordinatore del Circolo Zero Waste Sicilia "A. Carmoz"

Santo Gringeri, n.q. di Presidente dell'Associazione ARCI Messina APS